



Art. 2) – Tempo di esecuzione e importo

Il servizio sarà ordinato dal committente in una o più soluzioni, per l'importo onnicomprensivo di €.12800,00. Detto importo non potrà subire variazioni in aumento, se non motivate da ulteriori servizi ordinati dal committente e da questi non considerati ai fini della gara. In tal caso il fornitore invierà apposito preventivo di spesa al committente.

Nessun compenso sarà dovuto al fornitore per servizi aggiuntivi ordinati dalla scuola.

Il servizio sarà concentrato nei mesi di agosto e settembre 2005, prima dell'inizio dell'anno scolastico 2005/06, salvo ritardi, che il committente comunicherà tempestivamente al fornitore. Alcune prestazioni potranno tuttavia essere ordinate a partire da maggio 2005.

La data esatta di avvio dell'esecuzione del servizio dovrà essere concordata col referente della scuola, sulla base di un piano di lavoro predisposto e convenuto con la scuola stessa.

Le comunicazioni tra il committente e il fornitore potranno avvenire: a mezzo del servizio postale, a mezzo fax, via e-mail all'indirizzo per la Provincia roberta.rubini@nts.provincia.bologna.it e per il fornitore comm@gambaservice.com.

Il fornitore dovrà designare una persona di fiducia alla quale il Direttore Amministrativo della scuola, qualora lo ritenga necessario, consegnerà la chiave di accesso per la pulizia da effettuarsi nelle ore in cui l'istituto scolastico è chiuso. L'impresa si assume ogni responsabilità conseguente all'uso della chiave da parte della persona designata, la quale dovrà curare, tra l'altro, che nessun estraneo possa entrare nei locali nelle ore suddette

Art.3) - Materiale delle pulizie da utilizzare

Il fornitore dovrà provvedere direttamente a tutte le indicazioni previste dal presente contratto utilizzando mezzi ed attrezzature in propria dotazione e/o disponibilità.

Il fornitore è responsabile della rispondenza delle attrezzature alle norme di legge.

Tutte le macchine ed i componenti di sicurezza dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D.P.R. 24 luglio 1996 n.459 e s.m.i.

Tutte le macchine, le attrezzature impiegate nell'espletamento del servizio dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D.lgs 15 agosto 1991 n. 277 e s.m.i.

Tutte le attrezzature utilizzate per il servizio dovranno essere conformi alle norme europee ENPI, CEI ed essere rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

L'impiego delle attrezzature e dei macchinari, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso dei locali; dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni.

Su tutte le attrezzature in uso dell'impresa, dovrà essere applicata una targhetta indicante il nominativo od il contrassegno dell'impresa stessa.

Il fornitore sarà inoltre responsabile della custodia sia delle proprie attrezzature, sia dei prodotti utilizzati.

L'istituzione scolastica interessata al servizio, non sarà responsabile in caso di danni o furti.

Tutti i prodotti chimici utilizzati per la pulizia e disinfezione (detergenti, detergenti-disinfettanti, disincrostanti, disinfettanti, emulsioni polimeriche, ecc) devono rispondere ai requisiti previsti dal presente contratto e dalle normative vigenti in materia (biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità, ecc.), essere privi di sostanze tossiche.

Il fornitore è tenuto inoltre ad utilizzare prodotti a basso impatto ambientale nel rispetto delle normative vigenti.

Il fornitore prima dell'inizio del servizio, dovrà produrre – al Servizio Gestione Scuole - le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati, indicanti le seguenti caratteristiche:

- tipologia del prodotto e caratteristiche tecniche specifiche
- nome del produttore

Tra i prodotti utilizzati, almeno uno deve possedere la dichiarazione relativa al possesso del marchio ambientale ECOLABEL/equivalenti o che comunque abbia le seguenti caratteristiche tecniche specifiche:

Contenuto in percentuale di elementi:

Fosforo <0,2 g/unità funzionale

Fosfonati <0,02 g/unità funzionale

Le sostanze tensioattive utilizzate devono essere biodegradabili.

Il prodotto utilizzato non deve essere costituito di sostanze o preparati pericolosi o tossici quali: alchilfenoletoossilati, muschi azotati e policiclici, composti di ammonio quaternario, gluteraldeide.

La presenza di profumi deve essere specificamente indicata (AMIL cinnamaldeide, Acol benzilico, Citrale, ecc). Il prodotto non può rientrare nella categoria R42 (può provocare sensibilizzazione per inalazione) e/o R/43 (può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle) ai sensi della direttiva 1999/45/CE.

E' vietato l'uso di prodotti tossici e/o corrosivi ed in particolare:

- acido cloridrico
- ammoniac.

I detergenti ed i disinfettanti dovranno essere utilizzati ad esatta concentrazione ed essere preparati "di fresco".

Dopo l'uso tutto il materiale dovrà essere accuratamente lavato ed asciugato.

E' vietato l'uso di sostanze acide ed eccessivamente alcaline e contenenti ammoniac o coloranti, sui pavimenti di marmo, piastrelle, conglomerati; sulle superfici di grès si potranno usare dei detergenti lievemente acidi; sui pavimenti in PVC, linoleum e gomma, non potranno essere usati prodotti contenenti idrocarburi, detersolventi o prodotti all'anilina che li danneggerebbero irreparabilmente.

Sono altresì vietati i prodotti spray con propellenti a base di clorofluorocarburi (CFC).

In nessun caso, per pavimenti, zoccoli, battiscopa, pareti e loro rivestimenti, infissi e serramenti, oggetti in rame e sue leghe (ottone e bronzo) potranno essere usati prodotti o mezzi che possano produrre sugli stessi, aggressioni chimiche o fisiche.

Sulle confezioni di tutti i prodotti utilizzati per la pulizia deve essere indicata in maniera visibile, l'indicazione relativa alla eventuale pericolosità e nocività dei prodotti stessi, in conformità alle disposizioni sull'etichettatura delle sostanze pericolose e nocive.

Il committente si riserva di sottoporre a verifica del proprio Servizio Prevenzione e Protezione i prodotti, chiedendone la variazione nel caso di non adeguatezza.

#### Imballaggio

Informazioni che devono figurare sull'imballaggio: istruzioni sul dosaggio, consigli di sicurezza, informazioni sugli ingredienti e relativa etichettatura, eventualmente informazioni sul marchio ecologico .

Simboli di pericolo, le frasi di rischio e prudenza e le indicazioni per il primo intervento.

Numeri di telefono dei Centri Antiveleeno presso i quali sono depositate le schede di sicurezza.

#### Art.4) - Oneri a carico del Committente

E' a carico del committente la fornitura dell'acqua e della corrente elettrica, necessarie per l'esecuzione del servizio.

#### Art.5) - Obblighi ed oneri a carico del fornitore

Il fornitore si obbliga a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in conformità al D.lgs 626/94, la completa sicurezza durante l'esercizio dei lavori e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisoriale ed esonerando di conseguenza il committente da ogni qualsiasi responsabilità.

Sono a completo carico del fornitore gli oneri relativi all'impegno di:

PER IL FORNITORE  
RAPPRESENTANTE LEGALE

PER IL COMMITTENTE PROVINCIA DI BOLOGNA 3  
IL DIRIGENTE SETTORE PROVVEDITORATO

- divise per il personale impiegato,
- tessere di riconoscimento e distintivi,
- sacchi per la raccolta rifiuti urbani,
- materiali di pulizia di ottima qualità e prodotti da aziende altamente specializzate,
- attrezzature e macchinari atti ad assicurare la perfetta e tempestiva esecuzione delle pulizie,
- ogni altro onere necessario per l'espletamento del servizio.

Il fornitore dovrà altresì provvedere a sue cure e spese e senza diritto di compenso alcuno:

- al montaggio, impiego e smontaggio, di ponteggi, elevatori sia fissi che mobili, eventualmente necessari per qualsiasi tipologia di prestazione, in particolare per il lavaggio delle vetrate fisse degli edifici, non pulibili dall'interno,
- alla fornitura di tutto il materiale di protezione individuale contro gli infortuni, previsto dalle normative vigenti, in particolare dal D.lgs n. 626/94.

Art. 6) - Responsabilità' ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro.

Il fornitore deve presentare al Servizio Gestione Scuole, idonea documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti così come previsto dall'art.5 della Legge n.82/1994 e s.m.i. unitamente ad una dichiarazione attestante che i versamenti riguardano il personale impiegato nei lavori di cui trattasi.

Il fornitore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il fornitore è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano il fornitore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Il committente, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione al fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dall'ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo della singola commessa.

Tale ritenuta viene rimborsata quando l'ispettorato predetto dichiara che l'impresa si sia posta in regola e la stessa non può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

Art.7) - Sicurezza

Il fornitore avrà l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti alla tutela della salute dei propri lavoratori. Il personale dovrà essere accuratamente informato in merito ai rischi specifici inerenti l'attività svolta e la prevenzione incendi.

Il fornitore dovrà indicare al committente se ha provveduto:

- all'istituzione all'interno dell'azienda del servizio di prevenzione e protezione,
- alla designazione dei rappresentanti per la sicurezza e del medico competente,
- all'individuazione dei fattori di rischio nelle diverse fasi delle attività svolte dal proprio personale,
- all'elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali.

Come previsto dal D.lgs 626/94, il fornitore si impegna ad informare gli operatori:

- sugli eventuali rischi connessi con lo svolgimento delle attività lavorative,
- sulle misure di sicurezza,
- sull'uso dei mezzi protettivi,

- sul percorso da seguire in caso di esposizione accidentale a materiali biologici, rifiuti ed infortuni.

Il fornitore dovrà, di volta in volta, acquisire dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della scuola le informazioni sui rischi presenti nei luoghi soggetti alla prestazione (art. 7 del D.lgs 626/94) ed eventualmente concordare col Responsabile medesimo un piano di lavoro per la tutela della salute degli occupanti l'immobile.

#### Art.8) - Penali

Il servizio dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte.

Eventuali manchevolezze nell'esecuzione, ivi compresi ritardi rispetto alla fine dei lavori, da cui derivi pregiudizio alle attività scolastiche, dovranno essere contestate per iscritto dal Servizio Gestione Scuole, o suo delegato, al fornitore, il quale dovrà porvi rimedio. Ogni qualvolta venisse rilevata e contestata per iscritto una manchevolezza nell'esecuzione del servizio, quali:

- ritardi nell'esecuzione del servizio;
- trascuratezza nell'esecuzione dello stesso,

il committente addebiterà e tratterrà al fornitore una penalità fino ad un decimo dell'importo della prima fattura in scadenza.

In mancanza di fattura la penalità verrà trattenuta sul deposito cauzionale.

#### Art.9) - Risoluzione del contratto

Il contratto potrà essere risolto qualora siano contestate due manchevolezze a norma dell'art.8.

Saranno pure considerate cause di risoluzione del contratto, a norma degli artt.1456 e segg. del codice civile:

- violazione delle disposizioni relative al trattamento normativo e sindacale dei dipendenti,
- mancata presentazione delle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati di cui all'art.8,
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico del fornitore,
- subcontratti o cessione del contratto o del credito non espressamente autorizzato dal committente,
- violazione degli obblighi inerenti la sicurezza,
- subappalto, non autorizzato dal committente,
- mancato reintegro della cauzione entro i termini previsti dall'art 11.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, il committente, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il committente andrà incontro per il rimanente periodo contrattuale.

#### Art.10) - Pagamenti

Al termine di ogni servizio il fornitore emetterà la relativa fattura.

Il pagamento avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, previa esibizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (art.5 Legge n.82/1994).

Il pagamento è inoltre subordinato alla constatazione della regolare esecuzione e previa presentazione del documento di cui all'art. 6.

Nessun maggior compenso sarà dovuto al fornitore rispetto al preventivo formulato, qualora si siano verificati scostamenti in aumento, non preventivamente comunicati e concordati con il committente.

#### Art.11) - Deposito cauzionale

Il fornitore a garanzia dell'adempimento del contratto, sarà tenuta a prestare deposito cauzionale infruttifero in misura pari al 5% del valore presunto del contratto IVA esclusa. Il deposito cauzionale sarà vincolato alla durata del contratto ovvero appena definita ogni eccezione e risolta ogni eventuale controversia.

PER IL FORNITORE  
RAPPRESENTANTE LEGALE

PER IL COMMITTENTE PROVINCIA DI BOLOGNA 5  
IL DIRIGENTE SETTORE PROVVEDITORATO

Il deposito cauzionale dovrà effettuarsi nel seguente modo:

- fideiussione bancaria,
- fideiussione prestata da intermediari finanziari autorizzati a norma del DPR n. 115 del 30 marzo 2004,
- fideiussione assicurativa.

La cauzione dovrà essere versata precedentemente alla sottoscrizione del contratto.

La mancata costituzione della cauzione determinerà la decadenza dall'aggiudicazione, con facoltà del Committente di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

E' in facoltà del Committente di prescindere dal richiedere la cauzione nelle ipotesi di cui all'art.54 del Regio Decreto n.827/1924 e art.29 Regolamento Provinciale dei Contratti.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, il fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Committente.

**Art.12) - Inizio del servizio in pendenza della sottoscrizione del contratto**

In pendenza della sottoscrizione del contratto, il committente ha la facoltà di ordinare l'inizio del servizio in tutto o in parte al fornitore, che deve dare immediato corso allo stesso, attenendosi alle indicazioni fornite dal Responsabile dell'esecuzione del contratto.

In caso di mancata sottoscrizione del contratto, il fornitore ha diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito, valutato secondo i prezzi indicati nell'offerta.

**Art.13) - Sottoscrizione del Contratto.**

La sottoscrizione del contratto avverrà previa le verifiche e gli accertamenti prescritti dalle normative vigenti.

Il contratto è formato in unico originale, per gli atti del committente. Altri originali sono formati se le parti ne abbiano fatto preventiva richiesta.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, come pure i relativi tributi fiscali, sono a carico del fornitore.

**Art.14) - Accertamento danni e assicurazione**

Il fornitore sarà responsabile di ogni danno che possa derivare al committente ed a terzi dall'adempimento del servizio.

L'accertamento danni sarà effettuato dal committente o suo delegato alla presenza del Responsabile del servizio previamente avvertito, in modo tale da consentire al fornitore di esprimere la propria valutazione.

Qualora il fornitore non partecipi all'accertamento in oggetto, il committente provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dal fornitore.

Qualora il fornitore non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il committente sarà autorizzato a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sulla fattura di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

Alla sottoscrizione del contratto il fornitore è tenuto a dimostrare di aver stipulato polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso dipendenti (RCO), a copertura dei rischi inerenti il servizio appaltato, con i seguenti massimali minimi:

RCT – Euro 3.000.000,00 unico per sinistro e per anno;

RCO – Euro 3.000.000,00 per sinistro.

Copia di tale polizza, che dovrà avere validità per tutta la durata del contratto, dovrà essere trasmessa al committente prima della sottoscrizione del contratto.

**Art.15) - Cessione del contratto e cessione del credito**

E' fatto divieto di cedere totalmente o anche parzialmente il contratto stipulato.

L'eventuale cessione del contratto costituisce titolo per la risoluzione del contratto stesso senza ricorso ad atti giudiziali e per il conseguente risarcimento dei danni, con rivalsa sull'intero deposito cauzionale.

La cessione dei crediti è ammessa ai sensi della vigente normativa civilistica.

Non potrà essere effettuata dal fornitore senza la formale notifica preventiva al committente.

Art.16)- Trattamento dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali avverrà, ai sensi della normativa vigente per l'esecuzione di obblighi derivanti dal contratto e in attuazione di obblighi previsti dalla legislazione vigente nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

In particolare la comunicazione e la diffusione ad Enti pubblici non economici saranno disposte in attuazione di adempimenti legislativi o regolamentari; la comunicazione e la diffusione a privati o Enti pubblici economici, ai sensi della Legge 241/90, avverrà laddove sia riscontrato un interesse qualificato e concreto, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, nei modi, nelle forme e con i limiti imposti dalla tutela della riservatezza.

Art.17) - Controversie.

Qualsiasi controversia, riferita all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, insorta in corso o al termine del rapporto contrattuale, non decisa in via amministrativa verrà rimessa al foro di Bologna.

Ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso .

Letto, approvato e sottoscritto.

Bologna,